

I cittadini stranieri non comunitari e l'accesso al SSN

**Normativa e buone
prassi per garantire
l'accesso al SSN ai
cittadini stranieri**

Centro Pastorale Cardinal Ferrari
di Como – sabato 08/04/2017

A cura di dr. Denis De Salvo –
Coord. Area Adulti in Difficoltà
Azienda Sociale Comuni Insieme

Accesso al SSN come diritto sancito dalla Costituzione

L'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce la tutela della salute come fondamentale **diritto dell'individuo e interesse della collettività**, e prevede la garanzia di cure gratuite agli indigenti.

ART. 34 T.U. IMMIGRAZIONE

Hanno **l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale** e hanno **parità di trattamento** e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

L'articolo viene richiamato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 – riforma richiedenti asilo

L'Accordo Stato-Regioni del 20/12/2012

La Conferenza Stato-Regioni sancisce un importante Accordo: «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane».

Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti

L'Accordo Stato-Regioni del 20/12/2012

Le principali novità sono:

- iscrizione obbligatoria al SSR dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno
- iscrizione obbligatoria al SSR anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
- garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell'evento morboso, compresi anche eventuali trapianti
- rilascio preventivo del codice STP per facilitare l'accesso alle cure
- definizione del codice di esenzione X01 per gli STP
- equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI
- proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto.

Iscrizione al SSN del richiedente asilo

Al richiedente asilo viene rilasciata in prima istanza dalla Questura una **ricevuta** dove vengono riportati i dati anagrafici, la foto del richiedente e la data di rilascio. Inoltre viene rilasciato un documento in cui sono riportati i dati anagrafici, la foto, la informativa che dopo 60 giorni dal rilascio il richiedente può lavorare, il **codice fiscale numerico**.

In alcuni casi il codice fiscale numerico viene rilasciato con un documento separato.

Successivamente viene rilasciato il permesso di soggiorno della durata di 6 mesi.

IN OGNI CASO LA RICEVUTA OPPURE IL DOCUMENTO CON FOTO E DATI ANAGRAFICI SOSTITUISCE IL PERMESSO DI SOGGIORNO FINO AL RILASCIO.

Iscrizione al SSN del richiedente asilo

Molto importante per l'iscrizione al SSN è il possesso del **CODICE FISCALE NUMERICO**.

Nessuna legge attribuisce una validità limitata nel tempo alle ricevute di rilascio/rinnovo rilasciate dalla Questura.

Da segnalare il problema dei richiedenti asilo in possesso solo di un permesso di soggiorno scaduto, in attesa di ricevere la ricevuta.

Da segnalare problema dell'ATS nel gestire i passaggi da STP a TEAM e da TEAM a STP.

Iscrizione dei cittadini stranieri nelle more del rilascio/rinnovo

Il cittadino straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno oppure del rinnovo può esercitare i diritti derivanti dal titolo medesimo.

- In caso di rilascio del primo permesso di soggiorno, la ricevuta deve essere accompagnata dal passaporto
- Il rinnovo deve essere chiesto entro 60 gg dalla scadenza del permesso di soggiorno e la ricevuta deve essere sempre accompagnata dal permesso.

In caso di attesa primo rilascio o rinnovo, l'iscrizione ha validità 1 anno e DEVE essere rinnovata di anno in anno fino all'ottenimento del permesso di soggiorno.

Iscrizione nelle more del rilascio/rinnovo

Nessuna legge attribuisce una validità limitata nel tempo alle ricevute di rilascio/rinnovo rilasciate da Poste Italiane oppure dalla Questura

Alcune ATS «consigliano» al personale di verificare con la Questura che l'istanza in rinnovo non sia stata respinta.

Questa «facoltà» di verifica non può in nessun modo comportare il rifiuto di rinnovo dell'iscrizione al SSN.

Solo una volta accertato che il permesso di soggiorno è stato revocato, l'iscrizione cessa. A meno che il cittadino straniero non dimostri di aver presentato ricorso, esibendone copia.

I minori stranieri senza permesso di soggiorno

Per i minori di 14 anni che non sono in regola con le norme sul soggiorno:

- iscrizione al SSR senza contestuale assegnazione del pediatra (l'ASL assegna un codice identificativo provvisorio NAR composto da 16 caratteri dove i primi tre identificano la struttura e i restanti assegnati dal sistema)
- viene attribuito il codice di esenzione E11
- non viene assegnato alcun Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale
- non viene emessa la tessera TEAM o Carta Nazionale dei Servizi
- viene rilasciato un documento cartaceo che attesta l'iscrizione al SSR con validità fino al 31.12.2016 (in ogni caso la copertura è valida fino al compimento del 14° anno)

La certificazione rilasciata dall'ASL permette al minore di usufruire delle prestazioni occasionali del PLS, l'accesso diretto del minore agli ambulatori delle strutture accreditate e dell'assistenza farmaceutica prescritta su ricetta SSR con codice esenzione E11.

Verifica requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso del permesso di soggiorno (compresi i casi di primo rilascio e rinnovo), si procede all'iscrizione **SENZA LA VERIFICA DI ULTERIORI REQUISITI.**

Decorrenza e durata iscrizione

È molto importante ricordare che il diritto all'assistenza sanitaria decorre a partire dal momento della presentazione della domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Quindi fa fede la data di rilascio del permesso di soggiorno oppure delle ricevute di rilascio/rinnovo.

Anche in assenza d'iscrizione al S.S.N.

L'iscrizione al SSN è valida fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade in caso di rinnovo. Per i richiedenti asilo, in caso di rinnovo, normalmente, l'iscrizione viene prorogata di 6 mesi.

Iscrizione d'ufficio

Nel caso in cui, al momento della richiesta di assistenza, il cittadino non comunitario regolarmente presente in Italia non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSN, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all'erogazione dell'assistenza ed alla contestuale iscrizione d'ufficio.

Questo capita sovente con i neo-arrivati in possesso della ricevuta di rilascio del primo permesso di soggiorno.

1° iscrizione al SSN senza codice fiscale

Nei casi in cui il cittadino straniero abbia i requisiti per l'iscrizione ma non sia in possesso del codice fiscale l'iscrizione al SSN verrà effettuata mediante assegnazione del codice fiscale numerico provvisorio.

Questa situazione si presenta sovente con i familiari di cittadini UE in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno.

NON E' POSSILE RIFIUTARE L'ISCRIZIONE PER LA MANCANZA DEL CODICE FISCALE.

Questa previsione non vale per i richiedenti asilo.

Cessazione diritto all'iscrizione

Il diritto all'iscrizione al SSN cessa quanto:

- viene rigettata la richiesta di rinnovo
- viene revocato il titolo di soggiorno
- viene espulso dal territorio italiano.

Se il cittadino non comunitario dimostra di aver presentato ricorso, consegnando copia di idonea documentazione, l'iscrizione viene prorogata di 6 mesi in 6 mesi fino alla definizione del procedimento.

Stranieri Temporaneamente Presenti - STP

I cittadini stranieri extracomunitari che non hanno il permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere, così come stabilito dall'articolo 35, comma 3 del Testo Unico Immigrazione, nei presidi pubblici e accreditati di ogni ASL, **“le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”**».

Sono in particolare garantiti:

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni
- gli interventi di profilassi internazionale
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai
- cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

Cure urgenti e Cure essenziali

Il Ministero della Sanità, con la circ. n.5/2000, ha chiarito cosa si intenda per:

- cure urgenti => cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona
- cure essenziali: le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Bisogna **assicurare il principio della continuità** delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo, compresi eventuali trapianti (previsto nell'Accordo Stato-Regioni).

Viene inoltre ricompresa l'assistenza farmaceutica, prestazioni redatte su ricettario regionale e l'assistenza protesica.

Il Codice STP

Viene rilasciato dalla prima struttura sanitaria erogante.

Il codice STP è riconosciuto su tutto il territorio italiano, ha validità semestrale ed è rinnovabile.

Nessuna legge definisce un limite temporale dopo il quale non può più essere rinnovato il codice STP. Il rinnovo può essere negato solo quando il Medico di riferimento decide che non sussistono più le caratteristiche di urgenza ed essenzialità.

Il Codice STP - specifiche

Il titolare del codice STP che versa in uno stato di indigenza dovrà sottoscrivere l'apposita dichiarazione che ha validità semestrale.

In ogni caso è esonerato dal ticket in caso di :

- tutela della maternità responsabile e gravidanza
- minori 0-18 anni per prestazioni sanitarie di primo livello –ad accesso diretto- presso le strutture pubbliche e private accreditate
- prestazioni sanitarie per anziani > 65 anni e minori < 14 anni per la Regione Lombardia
- soggetti affetti da patologie croniche di cui al D.M. 329 del 28/5/1999 e successive modifiche.

Nelle altre situazioni, se non è in grado di pagare neanche il ticket, il medico indicherà il **codice esenzione X01**. (previsto nell'Accordo Stato-Regione)

Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare nessun tipo di segnalazione alle Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

Cittadini comunitari in stato d'indigenza

I cittadini comunitari UE che non sono residenti in Italia, non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria e non sono assistiti negli stati di provenienza, sono tenuti a pagare la prestazione sanitaria erogata.

Se sono indigenti dovranno auto-dichiarare all'ATS la propria condizione d'indigenza.

Cittadini comunitari in stato d'indigenza

La Circolare n.4/SAN 2008 del 27 marzo 2008, Giunta Sanità Regione Lombardia, prevede che i cittadini comunitari presenti sul territorio nazionale e privi di copertura sanitaria abbiano diritto alle prestazioni indicate dall'articolo 35 del Testo Unico sull'Immigrazione, tra le quali le prestazioni relative alla tutela della salute dei minori, alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, alle campagne di vaccinazione e agli interventi di profilassi internazionale.

La Circolare prosegue dicendo che delle prestazioni erogate ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria deve essere tenuta una contabilità separata e che per le prestazioni di ricovero si debba indicare la sigla **CSCS (Comunitario Senza Copertura Sanitaria)**: “nel campo ‘Nome identificazione istituzione competente’ deve essere inserita la sigla ‘CSCS’”.

Cittadini comunitari in stato d'indigenza

CSCS è una sigla da scrivere sul retro delle ricette rosse per classificare i ricoveri ospedalieri di questi pazienti, che non da accesso agli ambulatori medici pubblici o al ricettario regionale per esami diagnostici o per terapie, come avviene con il codice alfanumerico individuale STP.

Quindi non è garantito il diritto di accesso alle prestazioni indicate all'art. 35 del TU. A tal fine sull'Accordo Stato-Regioni del 2012 si riporta che molte Regioni italiane hanno adottato il **codice ENI** (Europeo Non Iscritto) che garantisce l'accesso alle prestazioni come per i cittadini non comunitari titolare di STP.